

BOZZE DI STAMPA

7 novembre 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1053-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.200

TREVISI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: "tre anni" sono sostituite con le seguenti: "un anno"».

1.201

TREVISI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1477-ter del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole da "che abbiano" a "ordinamento militare";

b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi fino ad intervenuta riabilitazione o sanzioni disciplinari di stato ancorché in atto;

c) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi.».

ORDINE DEL GIORNO

G1.200

PUCCIARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1053, recante misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

premesso che:

negli ultimi anni sono state approvate numerose leggi che ora consentono ai contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, di destinare una quota dal gettito IRPEF a specifiche cause e soggetti, secondo una libera scelta di coscienza;

il finanziamento diretto tramite le imposte è uno strumento di democrazia fiscale che permette al cittadino di partecipare attivamente alla destinazione delle proprie tasse per finalità socialmente rilevanti;

si ritiene opportuno e utile arricchire la lista dei beneficiari, al fine di ampliare la scelta delle destinazioni cui il cittadino può indirizzare il proprio contributo; tra queste è importante inserire istituzioni essenziali per la sicurezza e il benessere della comunità, come il Corpo della guardia di finanza, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Corpo di polizia penitenziaria, l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, che svolgono un ruolo fondamentale per la stabilità e il progresso del Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a permettere ai cittadini, nelle dichiarazioni dei redditi, di destinare una quota del tre per mille al finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

EMENDAMENTI

Art. 4

4.0.200

PIROVANO, TERNULLO, LISEI, PETRENGA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per il miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della disponibilità a livello interforze dei dati info-investigativi in possesso del Dipartimento della pubblica sicurezza)

1. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche a fronte della crescente minaccia terroristica, ferme restando l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, ed in particolare le condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, e la necessità di valutare prioritariamente la salvaguardia della razionale dislocazione dei presidi delle Forze di polizia sul territorio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, possono essere istituiti, mediante le procedure che regolano la costituzione dei presidi territoriali di cui al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, posti di polizia distaccati, anche di carattere temporaneo, dipendenti dalle questure o dai commissariati distaccati di pubblica sicurezza, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri, ai centri commerciali, alle zone industriali e alle località turistiche.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, al fine di adeguarne le disposizioni a quanto previsto dal comma 1, nonché di migliorare la funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Per esigenze di celerità e di semplificazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, le modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e su deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali A.F.I.S. (Automated Fingerprint Identification System) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 e il Casellario Centrale d'Identità del Ministero dell'interno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004, sono interconnessi con il C.E.D. di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno garantisce l'immediata disponibilità interforze dei relativi dati per finalità investigative e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Le disposizioni organizzative vigenti in materia di gestione del citato sistema automatizzato e del corrispondente Archivio cartaceo dei cartellini fotosegnalatici sono adeguate a quanto previsto dal presente comma.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

4.0.201

PIROVANO, TERNULLO, LISEI, PETRENGA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure per il potenziamento dell'operatività della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri in materia di vigilanza dei litorali.)

1. Fermi restando i compiti in materia di sicurezza del mare attribuiti al Corpo della Guardia di Finanza dalla normativa vigente e le attribuzioni assegnate al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza dei litorali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono avvalersi di natanti impiegati in affiancamento alle moto d'acqua o in loro sostituzione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) per la Polizia di Stato con le risorse disponibili sullo stato di previsione del bilancio del Ministero dell'Interno relative ai programmi di acquisto, manutenzione, noleggio e gestione degli auto-motomezzi, dei natanti e degli aeromobili;

b) per l'Arma dei carabinieri con le risorse disponibili sullo stato di previsione del bilancio del Ministero della difesa relative ai programmi

di ammodernamento, rinnovamento e manutenzione dei mezzi dell'Arma dei carabinieri.»

Art. 5

5.0.200

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 732 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, al comma 6, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) non onorare i debiti, fatta esclusione di quelli incolpevolmente contratti con intermediari finanziari specializzati nel credito al consumatore o nell'erogazione di mutui inerenti all'acquisto della casa familiare, o contrarli con persone moralmente o penalmente controindicate".

5.0.201

PETRENGA, BARCAIUOLO, TERNULLO, PUCCIARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di formazione degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2243-*bis*:

1) al comma 3, la parola "2010", è sostituita con la seguente: "2016";

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei Carabinieri tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016 frequentano, in luogo del corso d'istituto di cui all'articolo 755, un corso d'aggiornamento tecnico-professionale."

b) all'art. 2243-ter, comma 2, la parola "2010" è sostituita con la seguente: "2016".»

Art. 9

9.200

PUCCIARELLI, BARCAIUOLO, PETRENGA, TERNULLO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 215 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, la parola "docente" è sostituita dalla seguente: "scolastico".»

9.201

LISEI, TERNULLO, PIROVANO, PETRENGA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) all'articolo 1807, comma 2, primo periodo, dopo le parole "articolo 1808" sono inserite le seguenti: "e l'eventuale rimborso del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato in luogo del rimborso delle spese alberghiere, di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e nei limiti delle spese di abitazione previste per il pari grado del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dall'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, operante nella stessa sede o in quella più vicina";»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Dall'attuazione della proposta di modifica di cui alla lett. d-bis) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

9.202

TERNULLO, BARCAIUOLO, PUCCIARELLI, PETRENGA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) all'articolo 1807, comma 2, primo periodo, dopo le parole "articolo 1808" sono inserite le seguenti: "e l'eventuale rimborso del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato in luogo del rimborso delle spese alberghiere, di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e nei limiti delle spese di abitazione previste dall'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per il pari grado del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale operante nella stessa sede o in quella più vicina".»

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Dall'attuazione della previsione di cui al comma 1, lettera d-bis), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

9.0.200

BARCAIUOLO, PUCCIARELLI, TERNULLO, PETRENGA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legge 22 aprile 2023, n. 44)

1. All'articolo 7, comma 3 del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.», convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole "annessi al presente decreto." sono ag-

giunte le seguenti: "L'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1) può essere diretto anche da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate."»

Art. 11

11.200

LISEI, PIROVANO, TERNULLO, PETRENGA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Disposizioni in materia di trattamento economico a favore del personale del Comparto difesa e sicurezza)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono corrisposti anche al personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ricopre posizioni organiche corrispondenti a quelle attribuite ai dipendenti non in regime di diritto pubblico cui è riconosciuto l'incentivo.»

Art. 12

12.200 (già 5.1)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «dalla transizione energetica», inserire le seguenti: «, nonché di:

1) rimodulare i ruoli e le qualifiche del personale appartenente a tale Corpo al fine di raggiungere una sostanziale equiordinazione delle qualifiche con il personale delle Forze di Polizia;

2) completare il percorso per garantire al personale di tale Corpo pari trattamento retributivo, anche accessorio, previdenziale ed assicurativo al personale delle Forze di Polizia;

3) armonizzare le opportunità di carriera del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quelle degli altri Corpi dello Stato, prevedendo qualifiche più elevate nei posti funzione (in ogni provincia va previsto un dirigente superiore come in Polizia) e nelle diverse mansioni e funzioni anche incrementando la dotazione organica dei ruoli direttivi-ispettori-capo reparto, capo squadra;

4) accelerare e snellire i percorsi di carriera del personale dei ruoli operativi.

5) accelerare e snellire i percorsi di carriera del personale dei ruoli specialistici;

6) rivedere ed unificare i ruoli: "Vigili del Fuoco" - "Capi Squadra/Capi Reparto" - "Ispettori" con previsioni di carriera semplificate, rendendo naturale il percorso di carriera del personale operativo e specialistico sino alle qualifiche di Ispettori;

7) incrementare le possibilità di accesso ai ruoli superiori dall'interno per il personale in possesso dei previsti requisiti e titoli di studio, in funzione della peculiarità e specificità dei compiti che rendono inadatte le assunzioni per concorso pubblico in talune delle qualifiche superiori con connotati prettamente "operativi e/o specialistici";

8) istituire un apposito ruolo "correlato al soccorso" cui inquadrare, previa domanda volontaria e previo mantenimento del trattamento previdenziale più vantaggioso, anche il personale divenuto non più idoneo al servizio operativo e transitato forzatamente a "mansioni di ufficio", il personale "idoneo parziale", nonché il personale degli attuali ruoli "tecnico-professionali" riqualificato ed idoneo ad attività tecnico-logistico-gestionali-investigative "sul campo", in analogia ai ruoli tecnici degli altri Corpi dello Stato;

9) istituire nuovi profili specialistici necessari al soccorso pubblico (tra cui CINOFILE, TLC e NIA);

10) accelerare e snellire i percorsi di carriera del personale dei ruoli tecnico professionali;

11) facilitare le procedure di mobilità del personale specialista non vincolate rigidamente alle piante organiche per qualifica, ma tenendo conto anche del principio previsto dal D.Lgs n. 217/05 di "unicità delle funzioni" tra le diverse qualifiche del medesimo ruolo;

12) istituire le procedure di mobilità a domanda da e per altre Amministrazioni per quel personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco avente ruoli e funzioni non operative assimilabili come avviene per l'omologo personale delle altre amministrazioni;

13) potenziare e rimodulare il ruolo del servizio sanitario (medico e infermiere) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, garantendo un'organizzazione diffusa su tutto il territorio secondo modelli già presenti in altri Corpi

dello Stato e potenziare il ruolo ginnico, al fine di una migliore funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ;

14) potenziare le dotazioni organiche dedicate ai servizi informatici e telematici, sempre più indispensabili per affrontare le sfide del futuro, prevederne un utilizzo anche "sul campo" e integrato con il soccorso pubblico, anche mediante opportune riqualificazioni del personale in ruoli semi-operativi;

15) prevedere idonee misure di prevenzione e protezione dalle malattie professionali, trattandosi di personale altamente esposto a sostanze chimiche e cancerogene, nonché un adeguato monitoraggio e studio epidemiologico delle malattie professionali;

16) prevedere la valorizzazione del personale dei ruoli ad esaurimento AIB (ex Corpo Forestale dello Stato) e la possibilità di integrazione nei corrispondenti ruoli operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con percorso formativo di riqualificazione e in sovrannumero nelle dotazioni organiche;

17) prevedere un adeguato incremento della dotazione organica di tutti i ruoli e qualifiche e risolvere il problema della cronica carenza di autisti mediante posti "riservati" o "dedicati" nei concorsi di accesso e con obbligo di essere adibiti alla mansione una volta assunti utilizzando titoli relativi alle patenti;

18) prevedere adeguate tutele per tutti i ruoli ad esaurimento;

19) prevedere che il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia un Prefetto obbligatoriamente proveniente dai dirigenti generali del Corpo, analogamente a quanto avviene nella Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 121/81;

20) dare attuazione alle politiche alloggiative di servizio per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 197/2022;

21) valorizzare la Banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riconoscendo alla stessa ed ai suoi componenti lo stesso trattamento ordinamentale e di progressione di carriera previsto per la banda musicale degli altri Corpi dello Stato;

22) revisionare il D.lgs. n. 139/2006 per adeguarlo alle mutate esigenze del soccorso pubblico, ai cambiamenti climatici, alla transizione energetica, alla innovazione tecnologica, ai rapporti con gli altri Corpi, con gli altri Enti di soccorso, con le associazioni di volontariato, definendo nel dettaglio le competenze dello Stato e quelle che possono essere espletate da personale volontario;

23) ampliare le competenze e potenziare i controlli di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro per quanto di specifica competenza, ridefinire il sistema degli alloggi di servizio, nonché procedere ai dovuti chiarimenti normativi sulle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza dei diversi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;».

Conseguentemente, sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 25 milioni di euro annuali a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro».

12.201 (già 5.2)

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 2, sostituire le parole: «del seguente principio e criterio direttivo: ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.» *con le seguenti:* «dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche;

b) valorizzazione della figura del dirigente tecnico;

c) rimodulazione delle dotazioni organiche esistenti con valorizzazione della professionalità acquisita anche mediante l'anzianità maturata;

d) ampliamento della riserva dei posti per l'accesso mediante i concorsi pubblici anche per le carriere apicali;

e) valutazione e riconoscimento dei diplomi posseduti ai fini della progressione della carriera del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) previsione di processi di mobilità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento a quello del ruolo tecnico professionale;

g) valorizzazione del personale appartenente al ruolo di rappresentanza della banda musicale mediante riconoscimento di apposita qualifica;

h) riconoscimento della specialità e relativa indennità per il personale che espleta funzioni di TLC, Capo Squadra, Autista III e IV grado, Cinofilo, NBCR III livello, USAR-M, NIA II e III livello, DOS, Aeroportuale e Formatore in servizio presso i Poli Didattici Nazionali.».

12.202 (già 5.3)

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole:* «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, anche mediante un piano pluriennale di assunzioni di almeno 15.000 unità dei ruoli tecnici ed operativi nei entro il 2029.»;

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.203 (già 5.4)

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 2, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 14

14.200

LOREFICE, BEVILACQUA, MAIORINO, CATALDI, MARTON, Ettore Antonio
LICHERI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.

1-*ter*. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 16

16.200

TERNULLO, PIROVANO, LISEI, PETRENGA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16

(Costituzione da parte del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, nonché ulteriori disposizioni in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari)

1. Il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, è autorizzato a costituire

una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro.

2. Lo statuto della fondazione, con il quale si provvede anche all'individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, assicura il perseguimento delle seguenti finalità istituzionali:

a) l'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato deceduto, in servizio o in quiescenza, di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari;

b) l'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, e agli orfani degli stessi;

c) la stipula di contratti e convenzioni di assicurazione per la copertura dei rischi professionali e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale;

d) la stipula di contratti e convenzioni di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, a integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge;

e) la concessione al personale della Polizia di Stato in servizio o in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità. La sovvenzione può consistere anche nell'assegnazione di un bene;

f) l'assistenza sociale e sanitaria del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare, mediante iniziative e interventi specifici, aventi finalità curative, ricreative o culturali;

g) la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani e alle vacanze studio;

h) nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.

3. Al fine di perseguire le finalità istituzionali di cui al comma 2, la fondazione svolge, tra le altre, le seguenti attività:

a) gestione economica e promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato ovvero quei reparti o gruppi che per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimerne il prestigio;

b) gestione di immobili in proprietà, in locazione o in concessione;

c) vendita di beni e servizi connessi all'attività di cui alla lettera b);

d) ogni altra attività concessa per legge, regolamento o prevista dallo statuto.

4. Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. Lo statuto della fondazione individua la composizione, il funzionamento e i compiti degli stessi.

5. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria ed economica della fondazione accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminando le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico-finanziario.

6. La fondazione si avvale anche del personale del Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

7. Il controllo sulle attività della fondazione è svolto dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

8. Il fondo di dotazione iniziale della fondazione, pari ad euro 100.000,00, è costituito dal Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

9. Alla fondazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

10. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

11. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 1, le parole: "di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari," sono soppresse e alla rubrica le parole: "assistenza," e "sociali," sono soppresse. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione di quanto previsto dal presente comma l'Ispettorato di cui al citato articolo 23 continua a svolgere i compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari.»

16.0.200

PIROVANO, TERNULLO, LISEI, PETRENGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Costituzione da parte dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato)

1. L'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è autorizzato a costituire una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro.

2. Lo statuto della fondazione, con il quale si provvede anche all'individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, assicura il perseguimento delle seguenti finalità istituzionali:

a) l'assistenza agli orfani del personale dell'Amministrazione penitenziaria deceduto, in servizio o in quiescenza, di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari;

b) l'assistenza scolastica a favore dei figli degli appartenenti all'Amministrazione penitenziaria, in servizio o in quiescenza, e agli orfani degli stessi;

c) la stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, prioritariamente in favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria impiegato nei servizi operativi;

d) la stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, a integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge;

e) la concessione al personale dell'Amministrazione penitenziaria, in servizio o in quiescenza, di sovvenzioni, in denaro o tramite assegnazione di un bene, per grave malattia, per onerosità delle cure, per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità;

f) l'assistenza sociale e sanitaria del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare mediante iniziative e interventi specifici aventi finalità curative, ricreative o culturali;

g) la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani e alle vacanze studio;

h) la gestione economica e la promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema o di qualsiasi altro segno

distintivo, identificano il Corpo di Polizia Penitenziaria ovvero quei reparti o gruppi che per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimerne il prestigio.

3. La fondazione può disporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale dell'Amministrazione penitenziaria.

4. La fondazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

5. Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. Lo statuto della fondazione individua la composizione, il funzionamento e i compiti degli stessi.

6. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria della fondazione accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminando le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico finanziario.

7. La fondazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale del personale dell'amministrazione penitenziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

8. Il controllo sulle attività della fondazione è svolto dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

9. Il fondo di dotazione iniziale della fondazione, pari ad euro 100.000,00, è costituito dall'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

10. Alle erogazioni liberali in favore della fondazione si applica il regime delle detrazioni e deduzioni di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.»

Art. 17

17.0.200

LISEI, TERNULLO, PETRENGA, PIROVANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Misure in materia di collocamento mirato a favore delle vittime del dovere, terrorismo e criminalità organizzata)

1. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'art. 16 bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con invalidità pari o superiore all'80% nonché ai familiari superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito un programma di assunzione presso le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle relative facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. Le modalità di attuazione sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovere, ai sensi della L.466/80, della L.266/2005 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12.3.1999 n.68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407.

3. L'art. 1 comma 2 D.P.R. n. 333/2000 si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovere possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12.3.1999 n.68, purché il dante causa non risulti contestualmente iscritto.

4. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali e attraverso una comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'art. 18 della legge 68/1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

5. Nei concorsi pubblici dovranno essere indicate espressamente le quote di riserva di cui all'art. 18 legge 12.3.1999 n.68, siano esse preesistenti ovvero sopravvenute a seguito delle nuove assunzioni programmate dal bando concorsuale. Non è ammesso il rinvio generico a successive e non specificate modalità di rispetto dell'obbligo di legge. Qualora la quota di riserva di cui al periodo precedente non venga coperta da soggetti idonei, sarà possibile procedere con altre modalità di selezione, in conformità alla vigente normativa.

6. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento delle disposizioni del presente articolo e di quelle di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, un numero di assunzioni corrispondente a quelle che non sono state realizzate sono rese indisponibili nell'ambito delle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. Restano ferme le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la normativa vigente.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente:

«Benefici assistenziali a favore del personale del comparto sicurezza e difesa nonché interventi in favore delle vittime del dovere, terrorismo e criminalità organizzata.»

17.0.201 (già 7.0.2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Collocamento mirato e assunzioni per chiamata diretta delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere)

1. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, è garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche, sia

nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovero, ai sensi della L.466/80, della L.266/2005 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12.3.1999, n.68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407.

3. L'articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 333/2000 si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovero possono sempre iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12.3.1999 n.68, purché il dante causa non risulti iscritto, ovvero qualora iscritto, sia stato cancellato per mancato avviamento al lavoro per causa a lui non imputabile.

4. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 68/1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

5. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovero, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, sono applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.»

17.0.202 (già 7.0.5)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Misure in materia di esenzione fiscale diretta e indiretta in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei loro familiari)

1. I benefici, di qualsiasi natura, spettanti in base alla vigente normativa alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui alla

legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.

2. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione del beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

17.0.203 (già 7.0.8)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Misure in materia di stanziamenti per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti)

1. A decorrere dall'anno 2024, l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di ulteriori 1.000.000 euro annui.

2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma precedente, è autorizzato l'aumento proporzionale del numero di borse di studio, mentre restano invariate le somme relative alle borse per le singole categorie di studio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d) del Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito

presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

Art. 18

18.200 (già 7.0.100/1)

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«I-bis. All'articolo 4 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I proventi delle contribuzioni sono, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento dei premi di previdenza, impiegati in acquisto di titoli del debito pubblico, ovvero impiegati in prestiti da concedere ai militari soggetti a ritenute, nella misura e con le norme disposte dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dello stesso Consiglio di amministrazione."».

18.201 (già 7.0.100/2)

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«I-bis. All'articolo 1 del decreto Del Presidente Della Repubblica, 8 novembre 2018, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";
- b) al comma 2 le parole "un ufficiale, due sottufficiali e due militari del ruolo «Appuntati e finanziari» in servizio permanente nonché da tre membri supplenti dei quali un ufficiale, un sottufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "due ispettori, un sovrintendente, e due militari del ruolo «Appuntati e finanziari» in servizio permanente nonché da tre membri supplenti dei quali un ispettore, un sovrintendente";
- c) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del

personale del Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66".».

18.202

TERNULLO, PIROVANO, PETRENGA, LISEI

Al comma 4, capoverso «I-bis», aggiungere in fine il seguente periodo:

«Per le medesime finalità l'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria può utilizzare i fondi destinati alla stipula delle predette polizze non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo dopo le parole: «della Polizia di Stato», inserire le seguenti: «, dell'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria».

Art. 19

19.200 (già 8.1)

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Sopprimere l'articolo.

19.201 (già 8.2)

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19

(Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia - Ente circoli della Marina militare)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, il comma 3 e` sostituito dal seguente: «3. Gli ufficiali in servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, previa presentazione e accoglimento di apposita istanza, sono iscritti al Circolo e sono tenuti al pagamento obbligatorio della quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza questa si intende accolta.»;

b) all'articolo 113, dopo il comma 4 e` inserito il seguente: «4-*bis*. L'Ente circoli di cui all'articolo 131-*bis* rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed e` posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare»;

c) all'articolo 131-*bis*, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «I soci ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare, previa presentazione e accoglimento di apposita istanza, sono soci ordinari, iscritti ai circoli, e»;

2) dopo le parole: «delle finanze.», è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza questa si intende accolta.».

19.202 (già 8.3)

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola «sottufficiali» inserire le seguenti: «al pari di tutti gli altri componenti»;

b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-*bis*. il comma 2 dell'articolo 131-*bis* è soppresso».

19.0.200 (già 8.0.1)

MARTON, Ettore Antonio LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Relazione annuale)

1. Il Governo presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge. In sede di prima applicazione la relazione è presentata entro e non oltre il 30 giugno 2025.».
